

**N. 02860/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00426/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2014, proposto da:

Maria Mancaniello, Roberto Olivieri rappresentati e difesi dagli avv. Rosa Volve, Nino Sebastiano Matassa, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Lovanio, 16 Scala B;

nei confronti di

Simone De Matteis, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri, Giulio Domenico D'Antuono, con domicilio eletto presso lo studio Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n.

00607/2013, resa tra le parti, concernente permesso di costruire rilasciato al controinteressato

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lucera e di Simone De Matteis;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ,sede di Bari n.607/2013 di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Matassa, Lagrotta e Follieri;

Rilevato che in relazione ai profili di danno dedotti dalla parte appellante, da ritenersi meritevoli di positivo apprezzamento, si può ovviare con l'invito al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.55 comma 10 c.p.a. di provvedere alla sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 426/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei soli sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio cautelare

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)